



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **293**

Prot. n. 21/mp

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Piano per la gestione ed il controllo sul territorio della provincia di Trento dell'influenza aviaria da virus H5N1.

Il giorno **17 Febbraio 2006** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che attualmente si versa in periodo di allerta pandemia - fase 3, secondo la classificazione adottata a scopi operativi per affrontare la pandemia influenzale e che prevede, in totale, 6 fasi.

Considerato che l'influenza aviaria è correlata ad un virus di tipo influenzale, il cui ceppo è l'H5N1 altamente patogeno, che colpisce i volatili.

Accertato che, se pur attualmente il virus H5N1 ha determinato rari casi nell'uomo, il medesimo non è in grado di trasmettersi da persona a persona e, affinché ciò avvenga, è necessario che il virus subisca modifiche genetiche tali da adattarlo al genere umano e renderlo in grado di trasmettersi da persona a persona.

Considerato che, in presenza della circolazione del virus, l'esistenza di serbatoi naturali nei volatili selvatici, i flussi migratori ed i rapporti commerciali, conducono a non escludere la possibile comparsa di focolai, anche negli allevamenti della Provincia di Trento.

Considerato che l'insorgere dell'influenza aviaria può assumere un carattere di epizoozia provocando mortalità e perturbazioni tali da compromettere gravemente la redditività degli allevamenti dei volatili in generale.

Ritenuto necessario adottare a livello provinciale le misure che, in caso di insorgenza dell'influenza aviaria in forma altamente patogena, siano volte a tutelare il settore avicolo e contribuire alla protezione sanitaria degli animali della Comunità nonché delle persone esposte al focolaio di influenza aviaria, mediante una integrazione sinergica dei vari settori sanitari coinvolti.

Ricordato che è stato istituito in via informale presso il Dipartimento Politiche sanitarie un gruppo tecnico di coordinamento pariteticamente formato dal:

- Dirigente del Servizio Organizzazione e qualità dei servizi sanitari;
- Medico Veterinario preposto alle problematiche della sanità animale ed igiene degli alimenti del Dipartimento politiche sanitarie collocato presso il Servizio Organizzazione e qualità dei servizi sanitari;
- Direttore dell'Ufficio per la Qualità dei servizi e delle strutture;
- Direttore dell'U.O. Igiene pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Direttore dell'U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Direttore dell'U.O. di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Ritenuto necessario per la sorveglianza epidemiologica e per porre in essere ogni strategia di intervento, nonché per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria per l'intera Provincia di Trento, di istituire presso la Direzione Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'Unità di Crisi provinciale, coordinata dal direttore responsabile della medesima Direzione nella figura del dott. Alberto Betta il quale, ove necessario ed in caso di straordinaria estensione di una eventuale epidemia influenzale aviaria, provvederà a coordinarsi egli stesso con i Dipartimenti provinciali rispettivamente: Risorse Forestali montane, Protezione Civile e Tutela del territorio.

Dato atto che, per le peculiarità e caratteristiche del territorio provinciale, l'Unità di crisi assorbe i compiti di organismo di crisi provinciale e locale e che la medesima opera, in fase ordinaria e in fase di emergenza, secondo le "Linee guida sulla sorveglianza epidemiologica d'intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia" (nota del Ministero della Salute DGVA.VIII/5881/P-I.8.d/108 di data 10.2.2005 – rectius 10.02.2006).

Vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

Vista la legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

Visto il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Viste le "Linee Guida sulla sorveglianza epidemiologica e strategia d'intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia" del Ministero della Salute di data 10 febbraio 2006.

Vista la legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2006.

Viste le Linee guida di sanità pubblica e veterinaria per la gestione di un focolaio di influenza aviaria predisposte dal Coordinamento Interregionale Prevenzione di data 17 gennaio 2006,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il piano per la gestione ed il controllo di un focolaio di influenza aviaria, da virus H5N1, in provincia di Trento, di cui all'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dia puntuale attuazione a quanto contenuto nel Piano di cui punto 1), disponendo tutti gli interventi a carico delle strutture ed operatori interessati;
- 3) di stabilire che per dare attuazione a quanto previsto ai punti 1) e 2), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale dell'Unità di crisi provinciale, collocata presso la Direzione Igiene e sanità pubblica e coordinata dal direttore responsabile della medesima Direzione nella persona del dott. Alberto Betta il quale, ove necessario ed in caso di straordinaria estensione di una eventuale epidemia influenzale aviaria, provvederà a coordinarsi egli stesso con i Dipartimenti provinciali rispettivamente: Risorse Forestali montane, Protezione Civile e Tutela del Territorio;
- 4) di disporre che l'unità di crisi provinciale di cui al precedente punto 3) opera in fase ordinaria ed in fase di emergenza, secondo le "Linee Guida sulla sorveglianza epidemiologica d'intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia" (nota del Ministero della Salute DGVA.VIII/5881/P-I.8.d/108 di data 10.2.2006);

- 5) di dare atto che presso il Dipartimento Politiche sanitarie opera un gruppo tecnico di coordinamento paritetico formato dal:
- Dirigente del Servizio Organizzazione e qualità dei servizi sanitari;
 - Medico Veterinario preposto alle problematiche della sanità animale ed igiene degli alimenti del Dipartimento politiche sanitarie collocato presso il Servizio Organizzazione e qualità dei servizi sanitari;
 - Direttore dell'Ufficio per la Qualità dei servizi e delle strutture;
 - Direttore dell'U.O. Igiene pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - Direttore dell'U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - Direttore dell'U.O. di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 6) di dare atto che per gli eventuali oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con successiva deliberazione.

AT

Allegato parte integrante

Piano di controllo dell'influenza aviaria

Allegato A)

Piano per la gestione ed il controllo sul territorio della provincia di Trento dell'influenza aviaria da virus H5N1.

Premessa

L'influenza aviaria causata dal virus H5N1 ha determinato, a partire dal 2003, vaste epidemie negli allevamenti di volatili dei paesi del sud-est asiatico con conseguente abbattimento di milioni di polli nel tentativo di bloccare l'epidemia. Nel mese di luglio 2005 sono stati segnalati focolai circoscritti di influenza aviaria H5N1 nelle regioni siberiane (Russia); nel mese di ottobre vi sono state segnalazioni di focolai epidemici in allevamenti della Turchia e della Romania e inoltre dell'isolamento del virus H5N1 in alcuni volatili selvatici in Croazia e recentemente si sono avuti alcuni casi di influenza aviaria in cigni in regioni del sud Italia.

Considerata la circolazione del virus, l'esistenza di serbatoi naturali nei volatili selvatici, i flussi migratori degli uccelli, gli scambi commerciali, etc. non si può escludere la possibile comparsa di focolai anche negli allevamenti della provincia di Trento.

Per quanto riguarda l'impatto sull'uomo del virus H5N1, i casi di malattia nell'uomo, sono stati in numero molto contenuto e si sono verificati in gran parte nei Paesi del sud-est asiatico.

In tutti i casi di malattia sono state coinvolte persone che, per motivi professionali o di abitazione, avevano contatti molto stretti con volatili infetti (contagio pollo-uomo). La malattia fino ad ora non ha avuto una propagazione interumana (contagio uomo-uomo), anche se sono conosciuti alcuni rari casi di trasmissione diretta da persona a persona, con interruzione immediata della catena senza passaggio ad altre persone.

Se pur attualmente il virus H5N1 ha determinato rari casi nell'uomo e non è in grado di trasmettersi da persona a persona, pur tuttavia ha determinato un'allerta sanitaria a livello mondiale perché secondo gli esperti dell'OMS, esso ha caratteristiche epidemiologiche e virologiche che lo rendono potenzialmente candidato a diventare ceppo pandemico, ma, affinché questo avvenga, è necessario che il virus subisca modifiche genetiche tali da adattarlo al genere umano e renderlo in grado di trasmettersi da persona a persona, la qualcosa, secondo gli esperti dell'OMS non è attualmente prevedibile.

Ciò detto, al fine di preparare e coordinare la risposta in caso di manifestazione di focolai di influenza aviaria nel territorio provinciale, sono indicate di seguito le misure e le azioni preventive già in essere - in quanto rientranti nell'attività routinaria delle strutture dell'APSS - e le ulteriori azioni che, in prospettiva, saranno adottate nella gestione di eventuali focolai di influenza aviaria che dovessero verificarsi nel territorio provinciale.

SITUAZIONE IN ATTO

A. Mappatura degli allevamenti di volatili nel territorio provinciale

La realtà zootecnica provinciale presenta una modesta diffusione dell'allevamento intensivo delle specie avicole. Per questo motivo, per le pregresse emergenze di altre forme infettive e per l'attuazione di disposizioni normative di matrice europea e nazionale, la mappa degli allevamenti

avicoli è costantemente aggiornata e rappresenta da anni uno strumento per la pianificazione delle attività di profilassi.

In totale sul territorio provinciale risultano in attività 31 allevamenti avicoli.

B. Censimento degli addetti all'allevamento di volatili

Per l'attuazione di una sistematica sorveglianza l'Unità Operativa Igiene e sanità pubblica, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha predisposto l'elenco degli esposti al contagio in caso di focolaio. Si tratta di 77 addetti al governo degli animali, 16 veterinari liberi professionisti che si occupano di assistenza zoiatrica, 18 veterinari dell'APSS che frequentano gli allevamenti per la vigilanza sotto mandato istituzionale.

L'operazione ha permesso, tra le altre cose, di programmare degli specifici interventi di informazione e assistenza; in particolare la sensibilizzazione degli addetti agli allevamenti di volatili su:

1. la vaccinazione antinfluenzale

Nel corso della campagna stagionale di vaccinazione contro l'influenza umana (che si effettua da metà ottobre a fine dicembre) i Veterinari dell'APSS, nel corso delle visite in allevamenti e macelli, hanno informato gli operatori del settore che la vaccinazione contro l'influenza umana stagionale è raccomandata a tutti gli addetti all'allevamento, macellazione e trasporto di animali vivi. Razionale di questa raccomandazione è la necessità di evitare la doppia infezione (da virus dell'influenza umana e virus aviario), condizione che consente la ricombinazione virale. La vaccinazione per le suddette categorie di persone è stata eseguita gratuitamente presso il Distretto sanitario (ambulatori di igiene pubblica).

2. L'informazione ai servizi veterinari in caso di sintomi sospetti

Per sua natura l'allevamento intensivo è particolarmente esposto agli eventi infettivi e gli addetti, per la tutela dei propri interessi, sono naturalmente attenti all'insorgenza di segnali anomali che possano indicare precocemente la presenza di fenomeni infettivi. In tutti i casi, nel corso delle visite in allevamento, i veterinari istruiscono il personale affinché sia specificamente preparato a rilevare i sintomi ascrivibili all'influenza aviaria.

3. Le buone prassi igieniche

Nel corso delle visite in allevamento i veterinari promuovono l'adozione da parte degli operatori del settore delle buone prassi igieniche e l'osservanza delle norme per la biosicurezza degli allevamenti avicoli, (**allegato B/1** documento elaborato dall'U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria, che prevede misure di carattere universale per prevenire la diffusione degli agenti patogeni negli allevamenti).

C. Misure per impedire la penetrazione del virus H5N1 in Provincia di Trento

Negli anni 2001 e 2002 è stato effettuato un controllo quadrimestrale in tutti gli allevamenti da riproduzione, da produzione di uova da consumo e di tacchini; negli anni 2003, 2004 e 2005 è stato effettuato ed è tuttora in corso un controllo trimestrale negli stessi allevamenti e un controllo su tutte le partite di polli da carne prodotte. In corrispondenza di ogni arrivo di partite di pulcini gli allevatori hanno l'obbligo di contattare il Servizio veterinario che interviene per eseguire un controllo clinico.

Sul piano strategico si colloca in primo piano la serie dei controlli effettuati dai veterinari presso i commercianti di animali (19 attivi sul territorio provinciale), essendo questo uno dei canali di

ingresso che presenta i rischi maggiori in quanto deputato all'approvvigionamento dei piccoli allevamenti amatoriali.

D. Misure per consentire la precoce identificazione della presenza del virus H5N1 in Provincia di Trento

Oltre al monitoraggio illustrato basato su prove sierologiche finalizzato a svelare precocemente la presenza del patogeno negli allevamenti trova attuazione un programma di interventi di vigilanza incentrati sull'ispezione degli impianti e sulla ricerca di sintomi ascrivibili a forme infettive. Il programma di controllo, campionamento e vigilanza è già operativo dall'aprile 2005 dando continuità al piano attivato negli anni precedenti. Si realizza puntualmente secondo i dettami del piano nazionale e del piano provinciale, comprendendo tutti gli allevamenti e tutte le partite di animali allevati. I campioni di sangue prelevati con le modalità indicate nei protocolli operativi vengono regolarmente inviati al Centro di referenza nazionale per i test sierologici per i virus influenzali H5 e H7.

Infine, riveste la massima importanza la visita premacellazione che il veterinario ufficiale effettua presso l'allevamento per escludere la presenza di forme che potrebbero rendere gli animali inidonei al consumo umano o possibili veicoli di malattia.

Poiché in Trentino non esistono impianti di macellazione per avicoli, la vigilanza sulle carni di pollame inizia alla commercializzazione. Nell'unico laboratorio di sezionamento in attività (Riva del Garda) il veterinario incaricato ha impartito al responsabile dello stabilimento le istruzioni contenute nell'Ordinanza del Ministro della Salute 26/08/2005 (apposizione dell'etichetta che indica la Provincia di provenienza degli animali nazionali o il Paese di provenienza degli animali allevati all'estero).

E. Sorveglianza sull'avifauna selvatica

Per un controllo generalizzato ed al fine di individuare eventuali fattori a rischio di introduzione dei virus influenzali nelle popolazioni avicole acquatiche presenti nelle aree umide del territorio provinciale e dei volatili selvatici, il Servizio Foreste e Fauna della provincia effettua attività di sorveglianza nelle aree ad elevata densità di uccelli migratori, con particolare riferimento alle specie acquatiche, dando segnalazione all'APSS di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici con particolare attenzione alle specie considerate reservoir.

FASE ATTIVA D'ALLARME

A. Gestione di un focolaio di influenza aviaria da virus H5N1

In caso di focolai di influenza aviaria in allevamento/i avicoli nel territorio provinciale il veterinario ufficiale che interviene in allevamento formalizza l'emissione di sospetto e lo comunica all'U.O.A.T. – settore Igiene del Distretto e, per conoscenza, alla Direzione Igiene Pubblica.

Definizione di volatile (allevamento) infetto – Art. 2, comma 1, lettera b) DPR 656/96: “volatile infetto: volatile in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, in conformità a quanto previsto all'allegato III, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio e, nel caso di focolai secondari, quando siano stati constatati sintomi clinici o lesioni *post mortem* propri della malattia”.

Definizione di volatile (allevamento) sospetto d'infezione - Art. 2, comma 1 lettera c) DPR 656/96: “volatile sospetto d'infezione: volatile che presenti sintomi clinici o lesioni *post mortem* tali da indurre a sospettare la presenza della malattia ovvero in cui sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7”.

Definizione di volatile (allevamento) sospetto di contaminazione – Art. 2, comma 1 lettera d) DPR 656/96: “volatile sospetto di contaminazione: volatile che sia stato esposto direttamente o indirettamente al virus dell'influenza aviaria o al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7”.

Per ulteriori specifiche si fa riferimento a: “Linee guida sulla sorveglianza epidemiologica di intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia” (nota del Ministero della Salute DGVA.VIII/5881/P-I.8.d/108 di data 10.02.2006) al Manuale d'emergenza per l'influenza aviaria (www.izsvnezie.it, sezione aree tematiche/influenza aviaria) e alla scheda di procedura di attivazione ivi allegata.

B. Misure di sanità veterinaria

Per la conferma diagnostica e per bloccare la diffusione dell'epidemia ed estinguere il focolaio vengono eseguiti sul piano tecnico operativo gli interventi previsti nelle “Linee guida sulla sorveglianza epidemiologica di intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia” (nota del Ministero della Salute DGVA.VIII/5881/P-I.8.d/108 di data 10.02.2006) e nel Manuale d'emergenza per l'influenza aviaria (www.izsvnezie.it, sezione aree tematiche/influenza aviaria).

Per quanto concerne la specifica gestione del focolaio, l'APSS si avvale delle procedure operative poste in essere dalla Direzione Igiene e Sanità pubblica relativamente alle fasi di:

1. circoscrizione del focolaio;
2. operazione di abbattimento;
3. smaltimento degli animali;
4. trasporto;
5. estinzione del focolaio.

C. Misure di protezione e comportamentali delle persone esposte

Tutte le persone che partecipano alle attività di abbattimento dei volatili, smaltimento delle carcasse, pulizia e disinfezione dell'allevamento devono indossare il seguente abbigliamento protettivo:

- guanti da lavoro robusti in gomma o altro materiale lavabile e disinfettabile. E' ammesso l'uso di guanti del tipo usa e getta, in materiale vinilico o nitrilico; i guanti devono essere subito cambiati in caso di danneggiamento. I guanti devono essere prontamente rimossi prima di qualsiasi contatto con ambienti o superfici non contaminate;
- tuta protettiva a maniche lunghe di tipo usa e getta, in tyvec o materiale analogo, e grembiale impermeabile in materiale disinfettabile;
- stivali in gomma o poliuretano, oppure in altro materiale lavabile o disinfettabile; è ammesso l'uso di copri-scarpe usa e getta. La tuta viene calzata sempre sopra lo stivale;
- mascherina respiratoria usa e getta per bocca e naso, con livello di sicurezza FFP2 (N95);
- occhiali chiusi per la protezione delle mucose congiuntivali.

Al termine dell'intervento la sequenza di rimozione dei dispositivi di protezione individuale deve essere la seguente:

1. rimuovere i guanti;
2. rimuovere il camice;
3. lavare le mani;
4. rimuovere gli occhiali protettivi;
5. rimuovere la mascherina respiratoria;
6. lavare le mani.

I dispositivi di protezione individuale, di seguito individuati come DPI, monouso devono essere riposti in contenitori per materiale infetto, e avviati allo smaltimento con le modalità previste per i rifiuti sanitari; la fornitura dei contenitori e l'avviamento allo smaltimento viene curata dal Nucleo operativo veterinario di zona.

I DPI non monouso devono essere accuratamente lavati e quindi disinfettati, secondo procedure standard.

Qualora non sia possibile procedere ad una corretta igienizzazione, i DPI devono essere lasciati presso l'allevamento fino a che non sia stata esclusa la presenza di un virus influenza sottotipo ad alta patogenicità. I DPI monouso dopo l'utilizzo devono essere riposti in un apposito sacchetto di plastica a chiusura e lasciati presso l'allevamento fino alla tipizzazione del virus.

Igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è misura importante per evitare il contagio e la diffusione dell'infezione. Oltre che dopo la rimozione dei guanti e al completamento della rimozione dei dispositivi di protezione come sopra specificato, gli operatori devono eseguire un lavaggio delle mani con acqua e sapone per 15-20 secondi anche in caso di contatto accidentale con volatili o superfici contaminate.

Il personale non deve adottare comportamenti che possano aumentare il rischio di infezione (divieto di fumare o di consumare cibo nelle aree di lavoro e quando si indossano i DPI, evitare di toccare le mucose esposte con le mani non correttamente lavate, disinfettate, ecc.).

D. Somministrazione di farmaci antivirali

La somministrazione di farmaci antivirali come profilassi va attentamente valutata, per evitare un uso indiscriminato che risulterebbe inutile, se non dannoso.

Nel caso di epizootia in un allevamento del territorio provinciale da virus H5N1, accertata o fortemente sospetta (perché secondaria ad altri focolai accertati in aree geografiche viciniori), il personale che partecipa alle operazioni di abbattimento dei volatili presso l'allevamento effettua la profilassi antivirale con Oseltamivir alla dose di 75 mg al dì per la durata dell'esposizione e per i cinque giorni successivi alla fine dell'esposizione (profilassi pre-esposizione).

Le persone che hanno avuto contatto con volatili infetti nei giorni precedenti alle operazioni di bonifica eseguono la profilassi entro 48 ore dall'esposizione e per un minimo di 5 giorni (profilassi post-esposizione).

L'approvvigionamento dei farmaci antivirali viene effettuato dalla Direzione Igiene e Sanità Pubblica, tramite la farmacia dell'Ospedale S.Chiera.

La distribuzione dei farmaci antivirali per la profilassi dei lavoratori, in caso di focolaio epidemico in un allevamento di volatili, viene effettuata dal settore Igiene Pubblica del Distretto competente per territorio, che ritira i farmaci presso la farmacia dell'Ospedale S.Chiera di Trento.

E. Sorveglianza delle persone esposte

In caso di focolaio accertato o sospetto di influenza aviaria in allevamento, il Veterinario Ufficiale invia all'U.O.A.T. – settore Igiene del distretto competente i seguenti documenti:

- copia della segnalazione di focolaio sospetto/accertato di epidemia aviaria;
- elenco delle persone esposte al contatto con uccelli dell'allevamento nei 7 giorni precedenti (SCHEDA N.4 ELENCO ESPOSTI), nonché, all'avvio delle procedure per l'estinzione del focolaio, l'elenco dei nominativi delle squadre di lavoro per l'estinzione del focolaio (squadra di carico degli animali, ruspisti, conduttori automezzi di trasporto, squadra di disinfettori).

Il personale sanitario dell'U.O.A.T. – settore Igiene del Distretto nel cui territorio si è verificato il sospetto focolaio:

- verifica la completezza dell'elenco degli esposti e provvede ad eventuali integrazioni dei dati mancanti;
- si mette in contatto ed effettua un incontro con le persone esposte per fornire informazioni sulle modalità di trasmissione della malattia, sui sintomi caratterizzanti e sulle misure comportamentali; dà istruzioni alle persone esposte di misurare la temperatura corporea due volte al giorno per sette giorni dopo il termine dell'esposizione e di segnalare qualunque sintomo riferibile a sindrome influenzale, congiuntivite o forme febbrili che compaiono nello stesso;
- consegna la LETTERA DI INFORMAZIONE AGLI ALLEVATORI E A PERSONE ESPOSTE AD UN SOSPETTO O ACCERTATO FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA.
Al termine del periodo di sorveglianza (dopo sette giorni dalla data dell'ultima esposizione) telefona al personale esposto per accertare l'assenza di sintomi nei sette giorni precedenti. (SCHEDA N. 3 SORVEGLIANZA DELLE PERSONE ESPOSTE);
- informa i medici curanti delle persone esposte al focolaio di influenza aviaria SCHEDA N. 2 LETTERA DI INFORMAZIONE AI MEDICI E PEDIATRI DI FAMIGLIA DI PAZIENTI ESPOSTI AD UN SOSPETTO O ACCERTATO FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA);
- verifica la disponibilità presso la farmacia dell'Ospedale S. Chiara di inibitori della neuraminidasi (Oseltamivir) e il protocollo per la profilassi.

Al termine del periodo di sorveglianza (data ultima esposizione dell'ultimo soggetto esposto al focolaio + 7 giorni) dovrà essere stesa una relazione sui risultati della sorveglianza da inviare alla Direzione Igiene e Sanità Pubblica.

Avvertenza

Le procedure di sorveglianza descritte si applicano anche per focolai sospetti o accertati di influenza aviaria da virus diverso da H5N1; tuttavia in questi casi la chemiopprofilassi individuale non va intrapresa di routine, ma solo dopo opportuna analisi del rischio sulla base delle caratteristiche di patogenicità del ceppo virale accertato.

F. Accertamenti diagnostici su persone esposte con sintomi di malattia

Qualora tra le persone esposte al focolaio di influenza aviaria si manifestino sintomi e segni sospetti (vedi scheda 3) si procederà al ricovero presso i reparti di malattie infettive per gli accertamenti del caso. In questo caso dovrà essere avvisato il medico curante ed il paziente dovrà essere indirizzato direttamente al reparto di malattie infettive, precedentemente allertato, non passando tramite Pronto Soccorso (in analogia con la procedura messa in atto per la SARS).

G. Misure di protezione dei lavoratori

L'allevamento avicolo rientra nelle "attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale" che possono comportare la presenza di agenti biologici (D.Lgs 626/94, allegato IX) e alle quali si applicano le disposizioni di prevenzione e di protezione contenute nel titolo VIII "Protezione da agenti biologici" del citato decreto legislativo.

È a queste norme che il datore di lavoro deve fare riferimento per la valutazione del rischio e l'individuazione delle precise misure di tutela della salute dei lavoratori dipendenti o equiparati. Oltre alle caratteristiche strutturali dei locali, particolare rilievo assumono, anche in situazioni routinarie, l'informazione e la formazione degli addetti, l'adozione di misure igieniche e l'uso di dispositivi di protezione individuale.

In funzione del rischio di infezione, i virus influenzali A, B e C umani sono classificati nel gruppo 2 (allegato XI del D.Lgs 626/94), ma le caratteristiche dei virus di tipo A, sottotipi H5 e H7 (responsabili dell'attuale influenza aviaria) imporrebbero la loro classificazione in una categoria di rischio superiore, in particolare per la non disponibilità di vaccini e la ridotta efficacia di farmaci.

Benché il rischio di contrarre l'infezione per le persone che lavorano con volatili infetti sia considerato basso, è necessario che le misure di protezione dei lavoratori in allevamenti con focolai di influenza aviaria siano ulteriormente rafforzate o aggiornate, per tutte le attività e non solo in corso di abbattimento. Il mantenimento di buoni livelli di igiene rappresenta una misura in grado di ridurre il rischio anche in queste situazioni, ma la valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 78, e le conseguenti misure di prevenzione dovranno essere integrate anche sulla base delle informazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti.

Analoghe prescrizioni valgono per tutti gli operatori (sanitari e non) che a vario titolo devono intervenire nei luoghi con focolaio di infezione: i rispettivi datori di lavoro dovranno adeguare valutazione del rischio e misure di tutela adottate ai sensi del D.Lgs 626/94.

ALLEGATI

SCHEDA N. 1

**LETTERA D'INFORMAZIONE AGLI ALLEVATORI E A PERSONE ESPOSTE AD UN
SOSPETTO O ACCERTATO FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA**

INTESTAZIONE APSS, Distretto, U.O.A.T - settore Igiene

Gent. Sign.

Facendo riferimento alla segnalazione di un possibile focolaio di influenza aviaria nell'allevamento sito in (VIA COMUNE), in attesa dell'esito degli accertamenti in corso, è molto importante che le persone che sono state a contatto con i volatili dell'allevamento, vivi o morti, con i loro prodotti, con le loro secrezioni o escrementi e con superfici contaminate controllino il loro stato di salute.

Per questo le inviamo le istruzioni da seguire scrupolosamente.

ISTRUZIONI PER LA SORVEGLIANZA:

Misurare la temperatura corporea due volte al giorno (possibilmente ore 7.00 e ore 16.00) per sette giorni a partire dall'ultimo giorno di possibile contatto con animali infetti.

Segnalare qualunque disturbo (come febbre superiore ai 38°C, tosse, mal di gola, respiro affannoso, congiuntivite), in sé e nei familiari a questo servizio, N. di telefono (Inserire n° del Servizio).
o N° telefono)

In caso di comparsa dei sintomi sopraddetti non assumere farmaci di propria iniziativa ma consultare il medico, limitare al massimo i contatti con altre persone e rimanere in casa fino a che la febbre non sia passata da almeno 24 ore.

Per qualunque dubbio o chiarimento la preghiamo di mettersi in contatto con il Dott..... N° di telefono (Inserire n° di cellulare e n° del Servizio).

La ringraziamo della collaborazione

Il Responsabile
dell'U.O. di Assistenza Territoriale –
settore Igiene

La lettera va consegnata con richiesta di firma di ricevuta

LETTERA DI INFORMAZIONE AI MEDICI E PEDIATRI DI FAMIGLIA DI PAZIENTI ESPOSTI AD UN SOSPETTO O ACCERTATO FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA

INTESTAZIONE: APSS, Distretto sanitario, U.O.A.T – settore Igiene

Gentile collega,

Le inviamo questa lettera perché nel nostro territorio si è avuto un focolaio di influenza aviaria in allevamento e alcuni suoi pazienti sono stati esposti per motivi professionali al focolaio stesso.

Queste persone hanno già ricevuto una lettera (di cui alleghiamo copia) con le istruzioni da seguire per controllare il loro stato di salute, ma è possibile che si rivolgano anche al proprio medico curante per maggiori delucidazioni.

Le informazioni seguenti hanno lo scopo di aiutarla a gestire la situazione di un paziente esposto al virus dell'influenza aviaria nel modo più appropriato. Per maggiori informazioni o domande specifiche si prega di contattare gli indirizzi riportati alla fine del documento.

Profilassi in caso di esposizione

La profilassi antivirale deve essere attuata seguendo strettamente le indicazioni dei piani di intervento nazionali e locali e andrebbe somministrata, dopo attenta valutazione delle possibili controindicazioni, solo a personale sicuramente esposto ad un rischio reale (intervento in allevamento di pollame colpito da influenza aviaria H5N1 confermato). La profilassi, che consiste nella somministrazione di farmaci inibitori della neuroaminidasi (Oseltamivir), va decisa in stretto accordo con il settore Igiene pubblica del Distretto competente per il territorio.

Gestione del paziente sintomatico

Se il paziente accusa febbre, difficoltà respiratorie, congiuntivite o altri sintomi influenzali entro una settimana dall'ultima esposizione a volatili infettati dal virus dell'influenza aviaria vivi o morti, ai loro prodotti, alle loro secrezioni o escrementi, alle superfici contaminate, La preghiamo di disporre il ricovero del paziente direttamente presso il Reparto di Malattie Infettive (e non tramite Pronto Soccorso) e di informare immediatamente lo scrivente servizio.

Si ringrazia per la collaborazione

Indirizzi:

Settore di igiene del Distretto di..... N. telefono N. FAX e. mail
 Reparto di malattie infettive, Ospedale di

DEFINIZIONE DI CASO O SOSPETTO (#) E ALTRE DEFINIZIONI

Caso Sospetto

Un individuo che si presenti con:

Almeno due segni e/o sintomi di congiuntivite* e/o di malattia simil influenzale (ILI)**. Devono essere considerati i sintomi che sopravvengono tra il primo giorno dopo il primo contatto e/o esposizione e il settimo giorno incluso, dopo l'ultima esposizione e/o contatto, a una potenziale sorgente di virus influenzale*** aviario.

Sintomi non pienamente attribuibili ad altra etiologia conosciuta.

Caso confermato

Un individuo che rispetta i criteri di caso sospetto e ha una conferma laboratoristica di un virus influenzale aviario, in uno o più campioni, dagli occhi (tampone congiuntivale), tratto respiratorio (tampone nasale o naso-faringeo o lavaggio nasale) e/o sierologico con almeno uno dei seguenti:

- isolamento virale in coltura cellulare;
- PCR-RT (confermata da un altro test in PCR-RT su un secondo campione);
- Provata sierconversione nel siero di pazienti acuti e convalescenti, prelevato con un intervallo di due settimane, con una salita del titolo anticorpale di almeno quattro volte.

*Sintomi congiuntivali:

Occhi rossi, infiammazione (gonfiore) congiuntivale e/o palpebrale, occhi lacrimanti, prurito, dolore, bruciore, ipersensibilità alla luce, fotofobia.

**Sintomi di Sindrome Simil Influenzale (ILI):

Febbre (se misurata maggiore di 38 °C), tosse, rinorrea, mal di gola, mialgie/artralgie, o mal di testa.

***Sorgenti di virus influenzali aviari:

Le sorgenti conosciute comprendono:

- Fauna aviaria selvatica o ornamentale;
- Polli infetti o prodotti derivati dal pollo non cotti;
- Altri animali infetti (es. maiali);
- Deiezioni (pollina) o sporcizia contenete alte cariche virali;
- Superfici contaminate;
- Veicoli contaminati, attrezzature, equipaggiamento, vestiti e scarpe, presenti nei siti coinvolti (ad es. allevamenti di pollame infetti) e/o spazi aerei contaminati (es. capannoni dove il movimento di volatili o di pollina possa aver determinato una aereosolizzazione del virus, in prossimità di ventilatori o aeratori);
- Individui noti per essere infetti con virus influenzale aviario.

Altre definizioni

Infezioni asintomatiche o atipiche

un individuo che presenti:

- nessun sintomo clinico;
- una conferma laboratoristica (cioè sufficientemente dettagliata per confermare il caso) di infezione con virus influenzale aviario.

Contatti aviari o animali sorgente

- un individuo asintomatico che sia stato in contatto diretto con una sorgente aviaria o una potenziale sorgente di virus aviario (vedi elenco precedente); (questo esclude individui che hanno avuto solamente una esposizione da altri individui conosciuti per essere infetti con un virus influenzale aviario).

Contatti con sorgenti umane

- un individuo asintomatico che è stato in contatto ravvicinato con un individuo noto per essere o sospettato di essere infetto con un virus dell'influenza aviaria.

Nota:

Per scopi di sorveglianza, se questo individuo sviluppa sintomi e rispecchia la definizione di caso sarà riportato come "caso secondario". Comunque, se l'individuo sviluppa una infezione confermata ma è asintomatico o con una presentazione clinica atipica, esso sarà considerato una sorgente di infezione secondaria.

Siti affetti

ogni luogo nel quale:

- l'influenza aviaria sia stata confermata laboratoristicamente in uno o più uccelli;
- un tasso di morbilità o mortalità coerente con una influenza aviaria sia stato osservato in uno o più stormi.

La definizione di caso (es. per casi sospetti o confermati) sono quelle sviluppate dal BCCDC e dall'OMS rispettivamente usate nell'epidemia del 2004 in Canada nella Colombia Britannica e dall'OMS nel Sud Est Asiatico.

NORME DI BIOSICUREZZA PER GLI ALLEVAMENTI AVICOLI

REQUISITI STRUTTURALI

1. L'accesso alle aree di allevamento deve essere controllato tramite recinzioni e cancelli oppure sbarre sollevabili.
2. Devono essere installate efficaci reti antipassero su tutte le aperture (portoni, cupolini etc.).
3. I capannoni devono essere dotati di adeguate chiusure.
4. Devono essere presenti idonei strumenti e materiali per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, dei locali e delle attrezzature.
5. Agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e comunque non inferiori a 4mx4m.
6. Le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici etc.) devono essere protette.
7. I locali di allevamento devono essere pavimentati.
8. In deroga al punto precedente, il pavimento dei locali destinati all'allevamento della selvaggina potrà essere di terra.
9. All'entrata dei capannoni o di ogni singola unità epidemiologica deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione minima di calzature e tute specifiche per ogni singola unità.
10. Le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento, o se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita. Tale movimentazione deve essere riportata su apposito registro delle movimentazioni aziendali.
11. Le aree perimetrali esterne ai locali di allevamento devono essere mantenute pulite e prive di ristagni d'acqua e con erba falciata per una fascia di almeno tre metri.
12. I centri di imballaggio di nuova costruzione che confezionano uova provenienti da altri allevamenti devono essere ubicati in aree recintate e separate dall' eventuale allevamento. Per i centri di imballaggio già in attività, se contigui all'allevamento, deve essere prevista idonea separazione igienico-funzionale.
13. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del capannone, programmando un solo ritiro a fine ciclo effettuato da ditte regolarmente autorizzate. La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate tenendo come parametro di riferimento minimo celle di 8m³ per 10.000 tacchini o 40.000 polli per ogni ciclo di soggetti da carne e 0,3 m³ per mese 10.000 galline ovaiole in deposizione.
14. In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
 - mortalità eccezionale, non imputabile a malattie infettive in tal caso il ritiro dei morti deve avvenire previa certificazione veterinaria;
 - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo molto lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi di celle di congelamento con capienza minima di 18m³ o che comunque permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese.
 - gli animali morti dall'allevamento dovranno essere trasportati direttamente ad un impianto autorizzato ai sensi del Decreto L.vo 508/92. Nel caso in cui si effettuino più carichi con lo

- stesso automezzo, gli allevamenti interessati al ritiro dovranno essere vuoti; in caso contrario solo il primo carico della giornata può essere effettuato in un allevamento con volatili.
15. Il carico degli animali morti deve avvenire all'esterno dell'area di allevamento su automezzi autorizzati.
 16. Il servizio Veterinario può autorizzare l'uso di sistemi di compostaggio per lo smaltimento degli animali morti.
 17. La lettiera e la pollina devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate.
 18. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.
 19. Per la pollina è possibile, sentiti gli organi competenti, una gestione differenziata a seconda del grado di umidità della stessa.
 20. Le ditte incaricate al ritiro della pollina sono sottoposte a regolare controllo da parte dell'autorità competente. Le stesse provvedono ad accurato lavaggio e disinfezione degli automezzi dopo ogni trasporto.

REQUISITI IGIENICO SANITARI E MANAGERIALI

- 1) È fatto obbligo al responsabile dell'allevamento di:
 - vietare l'ingresso di persone estranee.
 - dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento
 - consentire l'accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda.
 - riportare su un apposito registro tutti i movimenti da e per l'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi.
 - predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi che sarà approvato dall'Autorità Sanitaria.
 - vietare al personale di detenere volatili propri.
- 2) Per il trasporto delle uova da consumo e da cova è obbligatorio utilizzare contenitori monouso. Nel caso di impiego di contenitori riutilizzabili questi devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
- 3) I bancali per il trasporto delle uova devono essere in materiale lavabile e disinfettabile ed i carrelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
- 4) Trasporto mangime:
 - negli allevamenti costruiti dopo il 31.12.2000 il carico del mangime nei silos dovrà essere effettuato dall'esterno dell'area di allevamento. Ove ciò non sia possibile negli allevamenti già esistenti lo scarico del mangime deve essere effettuato con l'adozione delle seguenti misure di profilassi diretta:
 - il responsabile dell'allevamento deve predisporre idonei calzari che l'autista deve indossare prima di scendere dall'automezzo
 - il responsabile del mangimificio deve provvedere al lavaggio e alla disinfezione almeno settimanale degli automezzi
 - il responsabile dell'allevamento deve verificare tramite l'apposita scheda l'avvenuto lavaggio dell'automezzo presso il mangimificio. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
 - Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli allevamenti di animali da carne dovranno dotarsi di doppio silo.

5) Trasporto animali vivi

a) macello

- gli automezzi destinati al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie.
- a tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
- gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere dotati di reti antipiume.

b) allevamento

- è vietato frazionare il trasporto di animali vivi presso più allevamenti, ad eccezione dei pulcini di un giorno
- per ogni allevamento da carne o singola unità epidemiologica l'invio degli animali al macello deve concludersi entro dieci giorni dall'inizio del carico gli automezzi devono essere dotati di certificato di avvenuto lavaggio e disinfezione.
- se gli automezzi non risultassero chiusi devono essere dotati di reti antipiume.

È vietato utilizzare automezzi e gabbie che abbiano trasportato animali da macello per gli animali da produzione (pollastre, riproduttori...)